

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

<<AMICI di SUPER LUCA>>

Art. 1

È costituita una associazione denominata "AMICI di SUPER LUCA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore di "beneficenza": in particolare l'associazione intende sostenere le spese mediche a favore di bambini disabili.

Per perseguire tale scopo l'associazione, fra le attività connesse, potrà effettuare:

- raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse dalla beneficenza. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'associazione ha sede in Genova, via Napoli 23, int. 5B

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.